


Nozioni di diritto penale Sostanziale Politecnico di Milano - 28 marzo 2024 Avv. Giulia Escurolle

La nozione di diritto penale

- Il diritto penale è l'insieme delle norme che descrivono e stabiliscono quali fatti costituiscono reati e le conseguenze (pene) ad essi derivanti.
- Il diritto penale è definibile come il complesso di norme giuridiche che, nel prevedere l'irrogazione di sanzioni afflittive a carico di chi tenga comportamenti lesivi della collettività, pone dei confini alla libertà di agire dei singoli, al fine di garantire le condizioni essenziali della convivenza sociale.






La nozione di diritto penale

- E' un ramo dell'ordinamento giuridico (branca del diritto pubblico che studia le norme che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dello Stato).
- Lo Stato proibendo determinato comportamenti umani (reati) per mezzo della minaccia di una determinata sanzione afflittiva (pena), tutela i valori fondamentali della comunità.





Il diritto penale - Codice Rocco

Parte generale - Libro I c.p. -

Parte speciale - Libro II e III

Diritto penale complementare






Il diritto penale sostanziale e processuale

Diritto penale sostanziale: detta le norme che consentono di individuare le condotte penalmente vietate e le rispettive sanzioni.

Diritto processuale penale: disciplina lo svolgimento del processo penale, strumentale alla irrogazione della pena.







Le funzioni del diritto penale

<u>Tre teorie</u> sulla funzione del diritto penale:

- 1. Funzione retributiva: la pena ha la funzione di punire il colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita.
- 2. Funzione di prevenzione generale: la pena è il mezzo che serve a influenzare le scelte di comportamento della generalità dei consociati, disincentivandoli dal commettere reati = impedire ai soggetti di commettere reati
- 3. Funzione di prevenzione speciale: impedire al soggetto che ha commesso un reato di tornare a delinquere.







Art. 27 Costituzione

Art. 27 Costituzione

- (1) La responsabilità penale è personale.
- (2) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- (3) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

(4) Non è ammessa la pena di morte.





Art. 13 Costituzione

- La libertà personale è inviolabile.
- <u>Non è ammessa forma alcuna</u> di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, <u>se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria</u> e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
- In <u>casi eccezionali di necessità ed urgenza</u>, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare <u>provvedimenti provvisori</u>, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
- È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
- La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.





Art. 24 - Diritto alla difesa

- Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- <u>La difesa</u> è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento.
- Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i <u>mezzi</u> <u>per agire</u> e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.







Y. DI


Art. 111 Costituzione - Giusto processo

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge **nel contraddittorio** tra le parti, in condizioni di parità, davanti a <u>giudice terzo e imparziale</u>. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Art. 111 Costituzione - Giusto processo



L'art. 111 Cost. introduce il principio del c.d. **giusto processo**, del quale il corollario essenziali è il <u>principio del contradditorio</u>, vale a dire il cardine di ogni processo: l'imputato deve, con tempestività e completezza, conoscere i fatti che sono portati contro di lui e deve essere posto nelle condizioni di far conoscere le sue ragioni e le sue difese, nonché di controbattere agli argomenti avversari.





Il principio di legalità

Art. 1 c.p.: «nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite».

Art. 25, co. 2 Cost.: «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

Nullum crimen, nulla poena sine lege!



Il principio di sussidiarietà

La pena deve essere utilizzata come *extrema ratio*, ovvero deve essere utilizzata solo quando nessun altro strumento è idoneo ad assicurare una tutela nei confronti di determinate forme di aggressione ad un bene giuridico = in presenza di due possibili strumenti di tutela idonei e posti a garanzia di un determinato bene giuridico, si opta per la tutela non penalistica.



Il principio di offensività

Non può sussistere il reato se non vi è stata un'offesa ad un bene giuridico; la volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici.



Il principio di colpevolezza

Si può rispondere penalmente di un fatto soltanto se questo sia psicologicamente riconducibile ad un determinato soggetto e sia addebitabile al suo autore quantomeno a titolo di colpa (nullum crimen sine culpa).

Questo principio si desume dall'art. 27 Cost. »la responsabilità penale è personale».



Il principio di materialità

Non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in un condotta esterna = il fatto di reato deve consistere in una condotta realizzata dal soggetto agente e deve manifestarsi all'esterno, non si può punire la mera volontà colpevole (nullum crimen sine actione).



La nozione di reato

• Il **reato** è ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega <u>una sanzione penale</u>che viene inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento penale.

• Il **reato** è quel comportamento posto in essere da un soggetto <u>in violazione di una norma penale</u> e in assenza di cause di giustificazione.





Delitti e contravvenzioni - art. 39 c.p.

I reati si distinguono in **delitti** e **contravvenzioni**, a seconda della pena prevista dall'ordinamento.

I **delitti** richiedono di regola il **dolo** come elemento soggettivo e la punibilità a titolo di colpa rappresenta l'eccezione (art. 42, co.2 c.p.).

Nelle **contravvenzioni** si risponde indifferentemente a titolo di **dolo** o di **colpa**.







Delitti e contravvenzioni - art. 39 c.p.

Le pene (=risposta dello Stato alla violazione della norma penale) stabilite per i delitti sono:

- 1. l'ergastolo
- 2. la reclusione
- 3. la multa

Le pene stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1. l'arresto
- 2. l'ammenda

libertà Pene detentive o restrittive della personale: ergastolo, reclusione, arresto

Pene pecuniarie: multa e ammenda





Le sanzioni penali - Ergastolo

Ergastolo: è <u>perpetua</u> ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e dell'isolamento notturno.


Il <u>condannato all'ergastolo</u> può essere ammesso al lavoro all'aperto.





Le sanzioni penali - Reclusione

Reclusione: la pena si estende da 15 gg a 24 anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e dell'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aporto.





Le sanzioni penali - Arresto

Arresto: la pena si estende da 5 gg a 3 anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e dell'isolamento notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.





Le sanzioni penali - Multa

Multa: la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a € 50, né superiore a € 50.000.





Le sanzioni penali - Ammenda

Ammenda: la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a € 20, né superiore a € 10.000.





La classificazione dei reati





Reato comune e reato proprio

Reato comune: è il reato che può essere commesso da «chiunque».

Es. art. 624 c.p. - Furto: «chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 154 a € 516.

Reato proprio: è il reato che può essere commesso solo da chi rivesta una determinata qualifica o possieda un requisito necessario previsto dalla norma.

Es. art. 314 c.p. - Peculato: «il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo servizio o ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.



Pubblico ufficiale - art. 357 c.p.

• Agli effetti della legge penale, sono <u>pubblici ufficiali</u> coloro i quali esercitano una pubblica <u>funzione</u> <u>legislativa</u>, <u>giudiziaria</u> o <u>amministrativa</u>.

 Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da <u>norme di diritto pubblico</u> e da <u>atti</u> <u>autoritativi</u>, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della <u>pubblica</u> <u>amministrazione</u> o dal suo svolgersi per mezzo di <u>poteri</u> autoritativi o certificativi.



Reati di danno e reati di pericolo

A seconda dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto distinguiamo:

- **reati di danno** (quando l'evento giuridico si sostanzia nella effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice = si verifica la materiale causazione di un danno al bene giuridico es. l'omicidio prevede l'evento dannoso della <u>morte</u>.
- reati di pericolo (l'evento giuridico si sostanzia nella messa in pericolo del bene o valore tutelato dalla norma penale. In tal caso dunque la tutela offerta dal diritto penale ai beni giuridici è anticipata in quanto viene anticipata la stessa soglia di tutela del bene. (art. 422 c.p. Strage: «Chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità».



Reati commissivi e reati omissivi

A seconda del comportamento del soggetto agente:

- reati commissivi (l'evento si verifica per comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente).
- reati omissivi (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente). quest'ultima ipotesi, va detto che l'ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo (L'art. 40 comma 2 c.p. dispone che "non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".)





Reato omissivo


Il <u>soggetto attivo</u> del reato quindi commette reato per <u>omissione</u> quando si trova in una di quelle situazioni stabilite dall'ordinamento e, con il suo comportamento, contravviene a tali disposizioni e, dalla sua condotta, subisce una lesione un bene giuridicamente tutelato.

Es. mamma che lascia morire di fame il figlio; omissione di soccorso; bagnino - reato di omicidio= mancato impedimento di un evento materiale che si aveva l'obbligo di impedire



I soggetti del reato

• <u>Soggetto attivo del reato</u> (autore del reato) = è la persona fisica che concretamente realizza il fatto penalmente rilevante.







Reato comune e reato proprio

Reato comune: è il reato che può essere commesso da «chiunque».

Ad es. art. 624 c.p. - Furto: «chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 154 a € 516».

Art. 612bis - Atti persecutori: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».



Reato comune e reato proprio

Reato proprio: è il reato che può essere commesso solo da chi rivesta una determinata qualifica o possieda un requisito necessario previsto dalla norma.

Ad es. art. 314 c.p. - Peculato: «il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo servizio o ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi».

Art. 578 c.p. - Infanticidio: «la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto, è punita con la reclusione da 4 a 12 anni».







Grazie per l'attenzione!



giulia.escurolle@polimi.it giulia.escurolle@ipglex.it g.escurolle@gmail.com